

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 188

Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Marzo 1868.
dal Ministro *D' Agricoltura Ind. e Commercio*

OGGETTO

Relatore

Cairoli

Approvata nella tornata del 23. Giugno 1868.

N° 171

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA LEGISLATURA

N° 171

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro reggente
il dicastero d'agricoltura, industria e commercio

(BROGLIO)

nella tornata del 2 marzo 1868.

Abrogazione di decreti, rescritti, e chirografi sovrani con-
tendenti disposizioni in materia forestale negli ex-ducati di
Parma e di Modena.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 7 Maggio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Cairati	Uff. 6	Corrigiani
" 2	Albani	" 7	Corrigiani
" 3	Corrigiani	" 8	Corrigiani
" 4	Cairati	" 9	Corrigiani
" 5	Cairati		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Corrigiani
 Segretario Cairati
 Relatore Cairati

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 25 Maggio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 23. Giugno 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	11/2 fore	del	19. Marzo 1868	nel	Cabinetto 1°
Alle ore	3/4 fore	del	26 " "	nel	Cabinetto 1°
Alle ore	8/1 fore	del	22. Maggio 1868	nel	1° "
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

2

81-771

Protagora

Casati Monte Cuvio, Savigliano, Pirole,
Carole, Anathini, Polani, Solitane,
Cortocorona

Scuola del 24. maggio 57. 1868

111-A.

Atto di legge approvato
Comitato dei deputati

Atto di legge di decreti, rescritti, e stirografi locali
contenenti disposizioni in materia forestale negli
circondari di Parma e di Modena, e nelle Provincie
di Lombardia e Veneta.

Sig.ri! Il progetto di legge presentato dall'on.
Ministro reggente al Vicario d'Agricoltura, Industria, e Com.
mercio, contenente soltanto i decreti, ~~rescritti~~ e ordini
sp. locali contenenti disposizioni in materia forestale
in negli ~~circondari~~ di Parma e di Modena, e nella Reli-
gione che lo precede, si accenna alla ~~indisponibilità~~ dell'
allogazione senza attendere l'attuazione e di un altro
forestale già trasmesso all'altro ramo del Parlamento.
La questione dell'urgenza, che si apponessero a questo ordine
altro, fu risolta con voto unanime, e così dagli uffici
ma da questa Commissione. Parli, nella Provincia di
Parma, di Piacenza e nel circondario di Pontremoli
il rescritto laureato del 29 aprile 1851 introduce

Il primo è quello di tagliare via il tutto che
non sia senza ^{alcuna utilità} ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
utilità ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
la ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
di ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
mente ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
basata ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
di ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~

In questo modo la proprietà privata è un semplice
un ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
specie di limitazione del diritto naturale ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
con ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
di ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~

Non può essere dunque affermata l'attribuzione di
una ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
legge ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
alle ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
regolate ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
con ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
suoi ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
del ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
per ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
il ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
quella ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~
legislazione ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~ ~~alcuna utilità~~

no di pubblica utilità, e che si offra in premio a chi
 presenta, senza patire grandi spese alla lettura,
 e scrittura e stampe, che costano, con profitto in
 la vendita
 d' un volume necessariamente profittevole, e
 utile in fronte soprattutto anche alle foreste.

Per ordinare le foreste, hanno stabilito l'atto
 a triplice aspetto delle foreste, e foreste, e foreste, e
 consentendo nei particolari all'ingegno, e ingegno, e
 in cui solo all' esempio si dovrebbe seguire, e
 alle nuove foreste di proprietà di Stato, e
 foreste di una foresta privata, che la Germania ottiene
 con i suoi foreste della foresta di Stato, e foreste di
 un volume utile della Repubblica Veneta, la quale pure
 in quei tempi in cui le leggi degli altri Stati d' Europa
 per l'ingegno necessariamente in opera del privilegio
 edie, era provvida d'istruzioni non restrittive del
 diritto privato, e un utile proprietà di Stato, e
 utilmente supplemento delle produzioni delle foreste
 se bastava più utile alla industria, e un bisogno
 della sua gloriosa marina. Le foreste private del
 Stato Veneta che ha recente in proprio, e foreste di
 istituzioni governative, trova anche d' utilità
 legnami alle ogni uso della Marina Nazionale,
 con esso temi necessariamente esenti, e
 rimemorabili dall' intelligenza e della cura
 di gran importanza. Magistrate.

Ma se una legge imperiosa si è imposta per
stabilire definitivamente l'ordine - per
i paesi stranieri che il tempo richiede, e
adesso non solo per compiere i doveri del
Vigilanza ed essere in grado di poter
in ogni momento di offrire ai paesi stranieri
che dal loro commercio si parte, e anche di
giocare la vita nostra all'incanto, e lo
questo governo, benemerito del 1848, e
colto a fine.

Ma per quali commissioni, dipartimento
e per le stesse ragioni d'urgenza per la quale
si è approvata la legge ministeriale,
propone la sua legge di tutela per le dipendenze
giuridiche, per le quali non può essere che in parte
la provincia di Mantova, e così la tutela dell'
a. g. g. e del taglio dei boschi. Dunque l'uni-
formità del sistema tributario sarà a mettere in
valta anche il tale articolo di legge di tutela,
per il quale si richiama alla sua origine. Essi per
la legge del 28 settembre 1848 nella più elevata
in del 10 per cento? come corrisponde alle spese
di vigilanza e di tutela dell'ordine dall'amministrazione
gine dello Stato per la conservazione dei boschi
di proprietà dei corpi morali. Ma il governo

5
Illustrazione trascritta gli atti di un'assemblea, sempre
venuta ad agire nel dicembre 27 maggio 1868, e il documento
1868 ad estremo come si è visto proprio la stessa
secondo la legge italiana sono anticipati e sottintesi
gravi dello stato, mentre con manifesta ingiustizia
il gravame tributo, limitandolo all'atto, qui conto, il
oggi non ha più ragione d'essere; sarebbe invece la
legge quasi religiosa di provvidenza straniera, questa
forma, che è consuetudine, perché colgono anche il
la libertà di beneficenza ed è comune il più
si è fatta anche ad un'occasione sua
e per ad alcune provincie dell'Italia
La sua gli intercomuni e i rispetti
Rappresentanze Provinciali - ^{citando} ~~che~~ ^{ad esempio} ~~per~~
della deputazione di Sondrio, di Bergamo, di
Sera, di Como - e le deputazioni nella
specialmente deputate legge 14 luglio 1866
al congresso dell'imposta fondiaria, e l'impiego
dell'amministrazione Forestale stabilita dagli organismi
2 e 14 agosto 1866. Queste convenzioni protette in
l'ingente anomalia, aggiungono come fosse
stabile agrario, specialmente nei paesi a piedi dove
le proprietà contadine formano una speranza del
nuovo corso con ricominciata colpite, da dove prof-
no il ministero sempre di qualità comune, ed è
un reddito a misura dell'imposta tributo

Laonde, appena recitate le parole famigliari italiane, e un
numero di poliziotti con le quali quelle, che esse
gloriano per il più adde per i loro effetti
della dominanza austriaca: e in ogni parte
da un numero di uomini necessariamente rapaci,
al governo nazionale, e anche al ripulimento delle
cognizioni.

La impunità di allora produrrà agricoltura
in terreni unicamente boschivi, e le molteplici
importazioni nel Veneto espongono queste proprietà
più d'ogni altra, e insieme in parte in tutto, e
tutto alle altre per parte. E' più da notare che il
ogni foresta di proprietà della Stato, e Adria per
cambio d'impiegare fiscale, che di natura, questa
sta tutto a carico del corpo militare dei quali
guarda la salute. Da essi sono trattenute le spese
in per la custodia, l'impiegare e l'arricchimento
delle guardie, tutte quelle insomma che rappresentano
no in custodia dei boschi; per ordinare, e quindi
devono aggiungere le tasse per le poliziotti e licen-
ze da parte costituzione delle piante, assistenza alle
alte, l'ovvio della custodia diaria negli ospedali, e
a tra che troppo largamente retribuiscono i ser-
vizi dell'ingegneri governativi. E' questo, specie
verranno a vantaggio di tutto lo Stato, e corre
10

una legge per la quale si
dovrebbe... non avrebbe...
d'anno che...
per legge...
religiosi... riguardi.

La legge... che da molti anni
il Parlamento...
di quella... non fu...
li i... ai quali...
l'ingegner... un...
responsabilità...
la...
contesto...
la... di questi...
come...
l'occasione...

Non è vero che nell'altra...
presentato...
fonti...
e di giustizia...
che...
minimo...
della...
per...
di tutte...
che per molti anni...

...che, come vedete, all'originale e molto bene
all'approvazione di una legge finanziaria, la quale per
la sua importanza dovrebbe essere naturalmente discussa
e, se ritenuta adoperabile, non potendo presentarsi
in una o l'altra delle camere al tempo stesso
che non vada considerata ed approvata, almeno in
materia di principi. Invece alcuni fatti, che
di Reggio, che si presentano, non dico lungo a
controllazione, essendo conforme a quella legge, che
prevede un certo numero di dritti, ed è
però per i cittadini e per il Comune del luogo.
Considerando però che secondo gli statuti del 1868,
non conviene portare alcuna variazione
nei dritti e imposte d'entrata, per cui si
vede l'interesse della finanza con quella della giustizia,
che si ha la stessa dell'atto per conto
del luogo dei dritti della stessa ragione
introdotta dal 1868.

La nostra proposta, deliberata
dalla giunta municipale, è stata
presentata al 30 ottobre. L'anno
do come vuole l'equità, non vada
no al bene, perché il reddito di questa due volte
annua, approssimativamente per la
luna = 26000, - per il Veneto 1400, 160.

10

indovinare l'attuale perfino sul supporto di
una Commissione Governativa -

articolo 1° come nel Progetto ministeriale

articolo 2° -

articolo 3° -

Incominciando dal 1859 si abolisce la tassa
sui vigenti nelle Province Lombarde e Venete sul
taglio dei boschi dei Comuni e dei Pubblici
Stabilimenti. E quindi abrogate le leggi
del Senato Italiano 28 Settembre 1811, relativa

all'Abolizione del Fucina Austriaca 8° Settembre
1827, N° 27579-2789 -

Sono presentemente, committenti del 1.^o 2.^o 3.^o 4.^o 5.^o 6.^o
 7.^o disposta la presidenza provvisoria del comitato
 ed il 1.^o Ufficio, con l'ordine, e passato all'Ufficio
 del 2.^o Ufficio. L'on. Ferrajoni fu eletto Presidente
 della Commissione, segretario l'on. Lario e
 segretario l'on. Ferrajoni. Sul materiale di
 1.^o Ufficio, e dopo brevissima discussione si discusse
 questione sospensiva proposta dall'on. P.
 che, rinvio il seguente a Martelli alla
 1.^o Ufficio. Meno di 1.^o Ufficio, e presentato
 on. Piroli, gli altri furono conosciuti nell'approvazione
 del progetto di legge

Carlo Ferrajoni

24 Marzo

Il comitato del 7.^o Ufficio adempì al suo
 dovere, approvando la legge con applicazione estensiva
 va - Il com. del 6.^o Ufficio, in nome del medesimo
 accettò il progetto di legge - La commissione dopo
 la discussione approvò l'aggiunta di un articolo
 per l'abolizione di una tassa sul tufo dei boschi
 impuntamente vigenti in Lombardia e nel Veneto
 del com. per interpretare il sig. Mancini
 di Agricoltura e commercio - Nomina a Martelli
 il del Piroli - Ferrajoni segretario

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Casati, Monti Coriolano, Torrigliani, Pirolli, Cairolli,
Quattrini, Trotasi, Solidati, Costamezzana**

sul progetto di legge presentato dal ministro reggente
il dicastero d'agricoltura, industria e commercio

nella tornata del 2 marzo 1868

Abrogazione di decreti, rescritti e chirografi sovrani con-
tenenti disposizioni in materia forestale negli ex-ducati di
~~Parma e di Modena e nelle provincie Lombardo-Venete.~~

*inquinati in alcune
provincie*

Tornata del 23 maggio 1868.

SIGNORI! — Il progetto di legge, presentato dall'onorevole ministro reggente il dicastero d'agricoltura, industria e commercio, contempla soltanto i decreti, rescritti e chirografi sovrani contenenti disposizioni in materia forestale negli ex-ducati di Parma e di Modena. Nella relazione che lo precede si accenna alla convenienza dell'abrogazione senza attendere l'attuazione di un Codice forestale già trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

La questione dell'urgenza che si affacciava avanti ogni altra, fu risolta con voto unanime così dagli Uffici come da questa Commissione, poichè nelle provincie di Parma, di Piacenza e nel circondario di Pontremoli il rescritto sovrano del 29 aprile 1851 interdico ai privati di procedere al taglio ordinario dei loro boschi cedui, senza darne avviso all'amministrazione forestale; nelle provincie dell'ex-ducato di Modena, dai chirografi del 3 febbraio 1851, del 25 aprile e del 2 giugno 1853 è proibito l'atterramento dei roveri e

delle quercie nei luoghi non boschivi, senza autorizzazione, la quale non può darsi se non per le piante perfettamente mature.

In questo modo la proprietà privata è, senz'alcuno di quei motivi di sociale utilità che giustificano le limitazioni del diritto naturale, vincolata, con evidente sfregio ai principii universalmente accettati dalla scienza economica.

Non può essere dunque differita l'abrogazione di così odiose disposizioni che non trovano riscontro nelle leggi speciali vigenti in materia forestale nelle altre provincie del regno, sebbene alcune di esse improntate dalle esagerazioni dell'ingerenza governativa oltre il confine della necessaria tutela sull'interessi dello Stato. Speriamo che la sapienza del Parlamento metterà d'accordo colla guarentigia dovuta ai medesimi i principii che infermano il nostro sistema amministrativo, e, unificando quella del regno d'Italia, prenderà norma dalla legislazione forestale di quei paesi, dove questo

ramo di pubblica ricchezza dà i maggiori frutti alla finanza, senza portare gravi offese alla libertà, e consulterà le statistiche che confutano colle prove le massime di un sistema eccessivamente proibitivo, specialmente in Francia, applicate anche alle foreste.

Nell'ordinamento forestale, che va studiato sotto il triplice aspetto delle condizioni igieniche, economiche e naturali, noi possiamo attingere preziosi insegnamenti non solo dall'esempio di straniere nazioni, ma dalle onorate tradizioni di provincie italiane. I vantaggi di una silvicoltura pratica, che la Germania ottiene con vistosi proventi dalle foreste demaniali, furono diligentemente curati dalla Repubblica veneta, la quale, pure in quei tempi in cui le leggi degli altri Stati d'Europa vegliavano unicamente alla difesa del privilegio feudale, era provvida d'istituzioni non restrittive del diritto privato, ma nelle proprietà demaniali specialmente applicate alla riproduzione delle essenze boschive più utili alle industrie ed ai bisogni della sua gloriosa marina. Le meravigliose foreste del litorale veneto, che la recente ispezione di una Commissione governativa trovò ricche di materie legnose atte agli usi della marina nazionale, non sono tesori unicamente naturali, ma riprodotti dall'intelligenza... e, dalla cura di quei sapienti magistrati. Ma se una legge unificatrice in materia forestale dev'essere maturamente discussa per i preziosi interessi che il tema racchiude, è invece necessità che scompaiano immediatamente disposizioni già riprovate dalla pubblica opinione come scandalo di offesa ai principii sanciti dal rinnovamento politico e civile del paese. Da ciò la nostra adesione al progetto governativo, formulato nel primo e secondo articolo.

Ma questa Commissione, dopo maturo esame, e per le stesse ragioni d'urgenza per le quali invoca l'approvazione del progetto ministeriale, propone che sia pure abolita una disposizione eccezionale, e per l'indole sua più gravosa, che colpisce le provincie lombardo-venete, cioè la tassa dell'otto per cento sul taglio dei boschi dei Comuni e dei pubblici stabilimenti. Benchè l'unificazione del sistema tributario basti a mettere in risalto anche il lato assurdo di questa imposta, pure accenneremo alla sua origine. Essa fu stabilita dal decreto 28 settembre 1811 nella più elevata misura del 10 per cento, come corrispettivo alle spese di vigilanza e di tutela sostenute dall'amministrazione dello Stato per la conservazione dei boschi di proprietà dei corpi morali. Ma il Governo austriaco, trascurando gli obblighi della custodia, imponendo anzi coi decreti

27 maggio 1828, e 4 gennaio 1844 ad esclusivo carico dei comuni e stabilimenti pubblici persino le spese che, secondo la legge italiana, erano anticipate dall'amministrazione dello Stato, mantenne con manifesta ingiustizia il grave tributo, limitandolo all'otto per cento. Ma oggi non ha più ragione d'essere; starebbe contro la legge quasi reliquia di tirannide straniera questa tassa, che è immorale perchè colpisce esclusivamente istituti di beneficenza ed i comuni i più poveri, ed è fatta anche odiosa dall'eccezionale sua applicazione ad alcune provincie dello Stato.

Da ciò gli autorevoli e ripetuti reclami delle rappresentanze provinciali; e citiamo, ad esempio, quelli delle deputazioni di Sondrio, di Bergamo, di Brescia e di Como, e le interpellanze nella Camera, specialmente dopo la legge 14 luglio 1864 relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria, e l'unificazione dell'amministrazione forestale stabilita dagli organici 2 e 14 agosto 1864. Queste concordi proteste contro l'ingiusta anomalia, aggiungevano come fosse insopportabile aggravio, specialmente nei paesi alpestri, dove le proprietà boschive furono nelle operazioni del nuovo censo così erroneamente colpite da darci perfino il miserando esempio di qualche comune, il di cui reddito è minore dell'imposta. Anche dal Veneto, appena restituito alla famiglia italiana, giunsero numerosissime petizioni contro quel balzello che esse dichiarano forse il più odioso fra i tanti inflitti dalla dominazione austriaca: era il primo appello da un Governo di conquista necessariamente rapace, al Governo nazionale, invocato riparatore delle ingiustizie.

La impossibilità di altre produzioni agricole in terreni unicamente boschivi, e le molteplici imposte che nel Veneto colpiscono queste proprietà più d'ogni altra, rendono ivi pure intollerabile la tassa dell'8 per cento. È poi da notare che il servizio forestale stipendiato dallo Stato, avendo più incarico d'ispezione fiscale che di tutela, questa sta tutta a carico dei corpi morali sui quali gravita la tassa. Da essi sono sostenute le spese per lo stipendio, l'uniforme e l'armamento delle guardie; tutte quelle insomma che rappresentano la custodia dei boschi; pesi ordinari, ai quali devono aggiungersi le tasse per le petizioni di licenze da tagli, martellatura delle piante, assistenza alle aste, l'onere delle vistose diarie agli ispettori, ed altre che troppo largamente retribuiscono i vincoli dell'ingerenza governativa. I quali, speriamo, verranno a vantaggio di tutto lo Stato corretti nella loro eccessiva fiscalità da una legge completa; ma, intanto è debito

di giustizia, che non ammette indugi, togliere il danno che in alcune provincie colpisce quegli istituti di carità e quei corpi morali che dovrebbero essere piuttosto privilegiati da speciali riguardi.

La ragionevolezza delle istanze che da molti anni si ripetono in Parlamento e fuori per la soppressione di questa tassa, non fu messa in dubbio mai da tutti i Ministeri ai quali erano diretta. Stigmatizzandone l'ingiustizia non trovavano altra obbiezione che quella dell'impossibilità di simile modificazione, senza l'intervento del Consesso legislativo. Ma l'adempimento della promessa rinviata d'anno in anno non trova più oggi contrasto di ostacoli e nemmeno d'indugi, poichè la presentazione di questo progetto di legge offre l'occasione al necessario accordo dei due poteri per l'invocata riparazione.

È ben vero che nell'altro ramo del Parlamento è presentato un progetto complessivo di legge forestale, ma quelle stesse considerazioni di urgenza e di giustizia che hanno determinato l'onorevole ministro reggente il Dicastero d'agricoltura, industria e commercio a proporvi, con apposito schema, l'immediata abrogazione di alcune disposizioni, stanno per far cessare la più anormale di tutte. Non è giusto che quelle provincie che per molti anni furono soggette ad inde-

bito tributo, sieno costrette all'eccezionale sacrificio fino all'approvazione di una legge generale, la quale, per la sua importanza, dovendo essere maturamente discussa, sarà rinviata ad epoca remota, non potendo precedere le altre e togliere alla Camera il tempo prezioso ch'essa vuol consacrare al riordinamento amministrativo e finanziario. Invece abbiamo fede che il progetto che vi presentiamo non dia luogo a contestazione, essendo conforme a quella legge suprema che non vuole distinzione nè di diritti, nè di pesi fra i cittadini e fra le provincie del regno. Considerando però che, essendo già votato il bilancio del 1868, non conviene portare alcuna variazione nei diversi cespiti d'entrata, per conciliare l'interesse delle finanze con quello della giustizia, crediamo che la tassa dell'8 per cento sul taglio dei boschi debba essere abrogata incominciando dal 1869.

Questa nostra proposta è formulata nell'articolo 3. Aggiungiamo che provvedendo come vuole l'equità, non rechiamo grave danno al bilancio, poichè il reddito di queste due tasse ammonta approssimativamente per la Lombardia a lire 65,000, per il Veneto a lire 144,160.

CAIROLI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È abrogato il decreto sovrano del 6 agosto 1850, ed i rescritti sovrani del 19 febbraio e 29 aprile 1851 in vigore nelle provincie che formavano il già ducato di Parma, contenenti disposizioni in materia forestale.

Art. 2.

Sono parimente abrogati i chirografi sovrani del 3 febbraio 1851, del 25 aprile e del 2 giugno 1853 in vigore nelle provincie che formavano il già ducato di Modena, riguardanti del pari il ramo forestale.

I m. Sig. ...

PROGETTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Incominciando dal 1869 è abolita la tassa vigente nelle provincie lombardo-venete sul taglio dei boschi dei comuni e dei pubblici stabilimenti. È quindi abrogato il titolo 3° del decreto italico 28 settembre 1811, e relativa notificazione del Governo austriaco 1° settembre 1827, numeri 27,599-2789.

*Approvato nella seduta del 23 giugno 1869
v. l. ...*

MINISTERO
DE AGRICOLTURA INDUSTRIA - COMMERCIO

Divisione 1^a

Firenze addì Febbrajo 1853

Signori!

*Si richiama il mio progetto di Legge
per l'abrogazione del Decreto Serrano
del 11. di Agosto 1851. dei Decreti
Serrani del 19. Febbrajo e del 29. di
Aprile 1851. e dei Circolari Se-
rriani del 3. Febbrajo 1851. del 25.
di Aprile e del 2. di Giugno 1853.
che provvedono in materie Forestali
negli ex Ducati di Parma e di
Modena.*

*Questa provincia di Parma di Piacenza
e nel circondario di Pontremoli i privati non
possono per effetto del Decretto Serrano del
29. di Aprile 1851. procedere al taglio ordinario
dei loro boschi senza il preventivo permesso
dell'Amministrazione Forestale.*

*Questa ingerenza governativa non è giustifi-
cata dal bisogno di provvedere ad interessi gene-
rali non è in armonia con i principj di liber-
tà economica a cui si ispira tutto il nostro
ordinamento politico-amministrativo e non
è neanche esercitata in nessun' altra provin-
cia d'Italia, ove le leggi Forestali nelle medesime
in vigore lasciano una maggiore li-
bertà ai privati proprietari.*

*Un simile stato di cose non mancò di dar
luogo a reclami, ed uno degli onorevoli mem-
bri della Camera ne fece già oggetto di inter-
pellanza nella seduta del 31. di Gennaio 1853.
In quella stessa seduta io feci rilevare la con-
venienza di provvedere con un progetto di
legge speciale all'abrogazione di siffatto
Decreto senza attendere l'attuazione di
un codice Forestale, che a seconda delle impe-
gna preso, presentai già all'altro ramo del
Parlamento.*

*Con le Art. 1. del seguente progetto di legge
ho dato in atto le idee che ebbe l'onore di avun-
zare.*

*Incominciò però il Decreto del 29. di Aprile
1851. esiste come conseguenza del Decreto /*

1. Decreto del 6. Agosto 1856, e dell'altro Rescritto
del 19. Febbraio 1851, così come devoto al suddetto
Articolo di legge, chiedere l'abrogazione di tutte
indistintamente le disposizioni accennate.

In siffatta guisa nelle provincie che formavano
il già Ducato di Parma ritorna ad avere pieno
vigore il Decreto degli 11. Novembre 1842 e l'altro
Sovrano del 27. Ottobre 1852, eccezione fatta per que-
st'ultimo della parte che si riferisce all'annua
Decreto del 6. Agosto 1856.

Ne presentare alla Camera un siffatto pro-
getto di Legge, io non poteva dimenticare che nelle
provincie che formavano l'ex Ducato di Modena
~~era~~ sono in vigore i Chirografi del 3. Febbr. 1851,
del 25. Aprile e del 2. Giugno 1853 che proibiscono
l'atterramento dei roveri e delle querce nei
luoghi non boschivi senza un previo permesso,
il quale non può concedersi che nei solo casi in
cui le piante siano perfettamente morte.

2. Una siffatta disposizione motivata da un im-
minente dovere governativo di conservare direttamen-
te la provvisione legnosa, la quale provvisione de-
ve essere meglio affidata alla intelligente ed
energica sollecitudine della industria privata
non potrebbe per gli stessi motivi di cui sopra
è detto, continuare ad avere vigore nelle pro-
vincie che sono limitrofe a quella ove si fa
cessare l'impero del Rescritto 29. Aprile 1854.

Quindi è che col secondo articolo del pro-
getto di Legge si propone l'abrogazione beniam-
che dei Chirografi del 3. Febbr. 1851, del 25.
di Aprile e del 2. di Giugno 1853.

Vittorio Emanuele II.^{do}

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re e il Statista

Articolo I.^{mo}

Sono abrogati i Decreti Sovrani del 6. Agosto 1856. ed i. Plebisciti Sovrani del 19. Febbraio e 29. di Aprile 1851. in vigore nelle provincie che formavano il già Ducato di Parma, contenenti disposizioni in materia Forestale.

Articolo II.

Sono parimenti abrogati i Chirografi Sovrani del 3. Febbraio 1851. del 25. di Aprile e del 2. di Giugno 1853. in vigore nelle provincie che formavano il già Ducato di Modena riguardanti del pari il tenne Forestale.

11-171.

Progetto di legge presentato alla Camera
del Senato. Progetto di Decreto di Amministrazione
Industria e Commercio. Progetti.

Abrogazione di Decreti, Regolamenti e Circolari
Sottari che si riferiscono in materia forestale
negli ex Ducati di Parma e di Modena.

Tramite del 2. Mayo 1868.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
è autorizzato a presentare al Parlamento un progetto di Legge per
l'abrogazione del Decreto Sovrano del 6. di Agosto 1850, dei Decreti
Sovrani del 14. febbrajo e del 29. di Aprile 1851, e dei Circolari Sovra-
ni del 3. febbrajo 1851, del 25. di Aprile, e del 2. di Giugno 1853, che
provvedono su materie forestali negli ex Ducati di Parma e di Modena
e di sostenerne la discussione.

Dato a Firenze addì 19 marzo 1868.

[Handwritten signature]

19
Anglia